



Aula A
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

11884 / 98

Richiesta copia legale
del Sig. VIRGILIO
per diritti L.
il 5 DIC. 1998



REPUBBLICA ITALIANA
del popolo italiano
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro



IL CANCELLIERE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:

- | | | |
|---------------|----------------|---------------|
| Dott. Gentile | Rapone | - Presidente |
| " Paolino | Dell'Anno | - Consigliere |
| " Erminio | Ravagnani | - " |
| " Fabrizio | Miani Canevari | - " |
| " Bruno | Battimiello | - " Rel. |

R.G.N. 8711/96
Cron. 26030
Rep.
Ud. 22.6.98

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

 e , elett.te dom.ti in Roma
al viale Angelico n. 45 presso l'avv. Fausto Buccellato,
rappresentati e difesi dall'avv. Maria Virgilio del Foro di
Bologna, in virtù di procura speciale a margine del ricorso
ricorrenti

contro

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA, in persona del Rettore
p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello
Stato con domicilio in Roma alla via dei Portoghesi n. 12

nonché contro

controricorrente

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. AURELI
per diritti L. 8000

il 5 DIC 1998
IL CANCELLIERE



2510.



ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - intimato
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Parma n°
54 in data 1/27 giugno 1995 (R.G. 427/94).

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 22 giugno 1998 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Fausto Buccellato per delega dell'avv. Maria
Virgilio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per l'accoglimento
del ricorso.

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Parma, accogliendo parzialmente l'appello
dell'Università degli studi di Parma, ha statuito che ai
lettori di lingua straniera [redacted] e [redacted]
[redacted] non compete il trattamento stipendiale del professore
associato a tempo definito, in quanto -avuto riguardo alla
disposizione dell'art. 28 D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382- le
loro prestazioni non eccedettero le previsioni contrattuali
e comunque non furono paragonabili, per quantità e qualità,
a quelle dell'associato.

Avverso questa decisione i predetti lettori propongono ri-
corso per cassazione, cui resiste l'Università degli Studi
di Parma con controricorso.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applica-
zione dell'art. 36 Cost. e dell'art. 28 D.P.R. 11 luglio



1980 n. 382, nonché vizio di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), i ricorrenti sostengono che essi non avevano inteso equiparare la loro posizione lavorativa a quella dei professori associati a tempo definito. Avevano invece dedotto di avere svolto attività di vero e proprio insegnamento e chiesto, in relazione all'impegno in concreto profuso, l'adeguamento della retribuzione in osservanza del precetto dettato dall'art. 36 Cost.

Il motivo è fondato. Costituisce principio più volte affermato da questa Corte che nella domanda con cui il lavoratore abbia dedotto l'insufficienza della retribuzione e abbia chiesto il pagamento di quanto spettantegli sulla base di un titolo determinato, deve ritenersi implicita la richiesta di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost. (Cass. 3 dicembre 1994 n. 10367; 7 maggio 1992 n. 5385).

Il Tribunale, pertanto, non poteva esaurire la sua indagine nel raffrontare le mansioni proprie del professore associato a quelle contrattualmente previste e in concreto svolte dai lettori, per inferirne che questi ultimi non avevano diritto all'adeguamento della retribuzione a quella dell'associato, ma avrebbe dovuto verificare autonomamente se in relazione ai compiti affidatigli e di fatto espletati la retribuzione assicurata agli odierni ricorrenti - lavoratori subordinati a tempo indeterminato - rispondesse o no ai canoni posti

DI CASSA
dall'art. 36 Cost. (Cass. 15 aprile 1996 n. 3524; 29 novembre 1996 n. 10686; 8 marzo 1994 n. 2250; 10 gennaio 1992 n. 176).

Ed infatti a tale criterio si era attenuto il Pretore, il quale, nell'accogliere le domande dei lavoratori per differenze retributive, contenenti un riferimento espresso alla norma costituzionale ("ovvero diversamente calcolate anche ex art. 36 Cost"), dopo aver vagliato la natura e l'estensione delle mansioni da essi svolte, aveva mostrato di volersi conformare al principio enunciato nella sentenza di questa Corte n. 176/1992, la quale fa espresso richiamo all'art. 36 Cost.

Su questa stessa questione si era poi articolato il contraddittorio nel giudizio di appello, laddove e , nel contrastare l'impugnazione dell'Università, la quale aveva denunciato "una cattiva applicazione del principio di cui all'art. 36 Cost.", avevano ribadito di non aver voluto affatto sostenere la parificazione della posizione lavorativa del lettore a quella del professore associato a tempo definito, ma di aver soltanto sostenuto "che il lavoro svolto fosse per qualità e quantità meritevole del massimo trattamento retributivo consentito dall'art. 28 D.P.R. 382/80" (norma che, nell'affidare al consiglio di amministrazione dell'università il potere di determinare i compensi per i lettori di lingua straniera, pone come limite mas-

CA
CASSA
NO

simo il trattamento retributivo iniziale del professore associato a tempo definito).


Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata cassata (sul punto), con rinvio della causa ad altro giudice, designato nel Tribunale di Bologna, che, nel procedere a nuovo esame, provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Bologna.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 1998.

Il Presidente




Il Consigliere est.



IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Deposetata in Cancelleria

Oggi, 23 NOV. 1998

IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA



ESSENTE DA ENDOETA IN UNO DEI
PROCTERO, E DA CEN
O DENTTO AL SENSI E AL
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533